

TAR Pescara 06/07/1996 n. 440

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

La legittimità di ciascun atto del procedimento rivolta all'aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche va valutata con riferimento - oltre che alle previsioni del bando di gara e della lettera d'invito - alla legislazione vigente al momento della sua adozione (nella specie, il principio è stato applicato con riferimento ai mutamenti intervenuti nella legislazione mentre il procedimento era in corso).L'art. 30 della Direttiva C.E.E. 14 luglio 1993 n. 93/37 in tema di aggiudicazione di appalti pubblici è immediatamente precettivo e prevale sulla legislazione nazionale divergente nella parte in cui vieta la cosiddetta esclusione automatica delle offerte anomale e prevede che, in presenza di offerte apparentemente troppo basse rispetto al valore della prestazione, l'Amministrazione deve procedere in contraddittorio con le imprese interessate alla verifica della composizione delle offerte stesse.